

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

## TRIBUNALE DI TORINO

### SEZIONE LAVORO

### *Ricorso ex art 414 c.p.c*

Per il ricorrente:

- MONTANILE NICOLA nato il 21.06.1988 ad Avella (AV) e ivi residente al viale Ferrovia n.20, C.F.: MNTNCL88H21A508W;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.:SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.:SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

### CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- Liceo Scientifico Statale di Rivoli Charles Darwin, Viale Papa Giovanni XXIII, 21, 10098 Rivoli (TO), Cod. Fisc.: 86009890012, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Torino alla Via Arsenale n 21.

-RESISTENTI-



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

### FATTO

Il Sig. Montanile Nicola, presentava domanda (allegato n.1) di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2021/2024, provincia di Torino, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.

L'aspirante supplente indicava, all'interno di detta domanda (pag. 17 e 19, allegato n.1) il servizio prestato in qualità di Collaboratore Scolastico presso la scuola paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI di Saviano (NA) nell'a.s. 2018/2019 dal 17.11.2018 al 31.08.2019 (allegato n.2).

L'istante, in quanto inserito nella menzionata graduatoria con il punteggio di 14,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico, veniva individuato quale destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 8188 del 08-09.2021 (allegato n.3) presso il Liceo Scientifico "Charles Darwin" di Rivoli (TO).

Successivamente, l'aspirante Collaboratore Scolastico stipulava un nuovo contratto sino al 30.06.2022 (allegato n.4) presso l'Istituto Comprensivo "Collegno III" di Collegno (TO).

Tuttavia, il Liceo Scientifico "Charles Darwin" di Rivoli (TO) con decreto del 13.12.2021 (allegato n.5), vista la mancanza di riscontri in sede di controlli sui titoli di servizio paritario, disponeva la seguente rettifica del punteggio:

PROFILO	PUNTEGGIO DICHIARATO	PUNTEGGIO VERIFICATO
Assistente Amministrativo	9,5	9,0
Assistente Tecnico	9,5	9,0
Collaboratore Scolastico	14,3	11,8

A questo punto, l'Istituto Comprensivo "Collegno III" di Collegno (TO) disponeva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel profilo di Collaboratore Scolastico con il Sig. Montanile Nicola a far dar data dal 05.01.2022 (allegato n.6).

Il Sig. Montanile Nicola, a mezzo degli scriventi legali, in data 20.01.2021 inviava al Liceo Scientifico "Charles Darwin" di Rivoli (TO) una istanza di accesso atti (allegato n.7) al fine di



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

entrare in possesso della documentazione acquisita agli atti che ha determinato l'emissione del decreto di rettifica del punteggio.

Dalla documentazione ricevuta in data 27 gennaio 2022 dal Liceo Scientifico "Charles Darwin" di Rivoli (allegato n.8) sembrerebbe che la motivazione che ha indotto la rettifica del punteggio e l'omessa valutazione dei titoli di servizio paritario sia da rinvenire nel mancato versamento dei contributi da parte della Scuola paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI di Saviano (NA).

Tanto premesso, è interesse del Sig. Montanile Nicola agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento del punteggio nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, profili AA, AT e CS, derivante dai titoli di servizio paritario.

### DIRITTO

#### **SULL' ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL D.M. N. 50/2021.**

Dall'esame del decreto impugnato si desume in via presuntiva che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nella domanda presentata dal Sig. Montanile Nicola possa essere ricondotto al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Paritario ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI con sede in Saviano (NA) nell'a.s. 2018/2019 dal 17.11.2018 al 31.08.2019.

Il Sig. Montanile Nicola, infatti, nel periodo indicato ha prestato regolare servizio presso Istituto Paritario, come si evince dal certificato di servizio n. 11 del 12.12.2019 (allegato n.2).

Il D.M. 50/2021 (allegato n.9), relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021-2024 per il personale Ata, nella Nota (1) alla Tabella Di Valutazione recita: "Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta". Nel caso de quo, il Sig. Montanile ha prestato regolare servizio retribuito, svolto presso l'Ist. Par. "ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI", confermato dal certificato di servizio.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

In particolare il ricorrente era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 16/2018 del 20.11.2018 (allegato n.10) con la mansione di Collaboratore Scolastico per 6 ore settimanali.

Al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa si producono le buste paga da novembre 2018 ad agosto 2019 (allegato n.11).

Invero, detto "decreto" va annullato/disapplicato, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere - nella specie quello previdenziale - che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

Sul punto, corre obbligo rilevare il chiaro monito proveniente dal massimo organo di giustizia amministrativa, in un caso analogo a quello per cui è giudizio, il quale, confermando la Sentenza del Tar Puglia, riteneva che "E' ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE contenuta nell'art. 23, comma 24, del d.m. 22 aprile 1993, CHE CONDIZIONA L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIVATI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI O PAREGGIATI - AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER SOLI TITOLI previsti dall'art. 2 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417 - ALLA INDICAZIONE DELL'ENTE PREVIDENZIALE AL QUALE SONO STATI CORRISPOSTI I CONTRIBUTI, IN QUANTO TRATTASI DI DISPOSIZIONE CHE, IMPLICANDO INADEMPIENZE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE NELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO, FINISCE CON L'ASSolvere AD UNA IMPROPRIA FUNZIONE SANZIONATORIA INDIRETTA, IN QUANTO COLPISCE IL DIPENDENTE, A CAUSA DELLA INFRAZIONE POSTA IN ESSERE, IN SUO DANNO, DAL DATORE DI LAVORO, CHE ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ (O DELL'ORGANO LEGITTIMATO A CERTIFICARE, PER SUO CONTO) L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E, CORRELATIVAMENTE, DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA." (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001).

Con il menzionato provvedimento il Consiglio di Stato evidenziava che le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto (nel caso che ci occupa, l'Istituto "ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI",)



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, (DI CUI FA FEDE LA CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE), né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per l'attribuzione del punteggio".

Infatti, la ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente amministrativo, collaboratore scolastico), e pertanto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad egli non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e/o definitivi.

Tornando al caso che ci occupa, come si evince dalla documentazione versata in atti, il Sig. Montanile Nicola è in possesso di certificazione di servizio, contratto di assunzione a tempo indeterminato e buste paga, mediante i quali si attesta che egli ha prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, presso la Scuola paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI con sede in Saviano (NA) nell'a.s. 2018/2019 dal 17.11.2018 al 31.08.2019.

In definitiva, il servizio prestato dal Sig. Montanile, presso la Scuola paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI, risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, allegato A5 - profilo di Collaboratore Scolastico, lett. B, nella categoria di cui al punto 4.2 (allegato n.8, pagina 32) per cui è previsto il dimezzamento del punteggio



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Per le ragioni sopra espresse, il Sig. Montanile Nicola chiede l'annullamento del decreto di rettifica punteggio, con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024.

Su fattispecie analoga si è espresso, la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 646/2021 pubbl. il 25/05/2021 (allegato n.12), il Tribunale di Milano con sentenza n. 2694/2019 pubbl. il 24/12/2019 (allegato n.13) e il Tribunale di Grosseto con sentenza del 6 aprile 2021 (allegato n.14).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

### RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Torino, Sezione Lavoro, affinché, Voglia *contrariisreieictis*,

- previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto del 13.12.2021 emesso dal Liceo Scientifico “Charles Darwin” di Rivoli (TO) di rettifica del punteggio, da 9,50 a 9,0 profilo AA, da 9,50 a 9,0 profilo AT, da 14,30 a 11,80 profilo CS, azzerando la valutazione dei titoli di servizio paritario, siccome illegittimo ovvero irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore;
- riconoscere il servizio svolto presso la Scuola Paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI con sede in Saviano (NA) nell'a.s. 2018/2019 dal 17.11.2018 al 31.08.2019, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria ATA di III fascia per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;
- ordinare l'Amministrazione Scolastica resistente di disporre la rettifica della graduatoria predetta, previo riconoscimento del punteggio derivante dal servizio svolto presso la Scuola



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI con sede in Saviano (NA) nell'a.s. 2018/2019 dal 17.11.2018 al 31.08.2019;

- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento nelle graduatorie personale ATA, triennio 2021/2024;
2. certificato di servizio presso la Scuola Paritaria;
3. contratto a tempo determinato ATA presso il Liceo Scientifico "Charles Darwin" di Rivoli (TO);
4. contratto a tempo determinato ATA presso l'Istituto Comprensivo "Collegno III" di Collegno (TO);
5. decreto del 13.12.2021 emesso dal Liceo Scientifico "Charles Darwin" di Rivoli (TO) di rettifica del punteggio;
6. decreto di risoluzione emesso dall'Istituto Comprensivo "Collegno III" di Collegno (TO);
7. istanza di accesso atti;
8. riscontro alla istanza di accesso atti;
9. DM 50/2021;
10. contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Scuola Paritaria;
11. buste paga;
12. Corte di Appello di Milano, sentenza n. 646/2021 pubbl. il 25/05/2021;
13. Tribunale di Milano, sentenza n. 2694/2019 pubbl. il 24/12/2019;
14. Tribunale di Grosseto, sentenza del 6 aprile 2021;

*Salvisiuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato. Il ricorrente è tenuto al versamento del contributo unificato.

Castellammare di Stabia (NA), 05.05.2022



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv.  Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Avv.  Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

